



Disegno

Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2021¹,
decreta:*

I

La legge del 22 giugno 2007² sullo Stato ospite è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1^{bis}

^{1bis} In deroga all'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, il Consiglio federale può accordare al Comitato internazionale della Croce Rossa il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2021 2805

² RS 192.12

³ RS 831.40

